



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 127 ANNO 2020

SEDUTA DEL 27/11/2020 ORE 11:30

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2020/2022 - ANNUALITA' 2021 - TERZA INTEGRAZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 11:30 nel rigoroso rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni relative alle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19, in presenza, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA	PRESENTE	
MARCHESI MARZIA	PRESENTE	

Totale presenti: n. 5

Totale assenti : n. 0

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario Comunale, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 - ANNUALITA' 2021 - TERZA INTEGRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance, nonché, con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali, l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

DATO ATTO che:

- in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557- quater della legge 27 dicembre 2006, n.296 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 26 aprile 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (triennio 2011-2013);
- tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato, l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, e l'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 26 aprile 2014, n. 90, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1- quinquies del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge dall'art. 1 della legge 7 agosto 2016 n. 160, in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
 - l'art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 dello stesso articolo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione; Occorre precisare che, con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, il saldo di cui al comma 466 della legge 232/2016 dev'essere inteso in termini di risultato di competenza dell'esercizio non negativo, considerando nel computo il risultato di amministrazione applicato ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito dalla legge n. 58 del 28 Giugno 2019, secondo il quale “ *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di*



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore”;

PRESO ATTO che sono posti ulteriori vincoli per le assunzioni personale a tempo determinato, ed in particolare:

- L'art. 9 comma 28, D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2012 ha precisato che la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 «pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato». «L'art. 9, comma 28, censurato, d'altronde» – prosegue la Corte – «lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste;
- ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre - la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento (ora 100% per gli Enti che rispettano i vincoli in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, per effetto delle modifiche successivamente introdotte dal D.L. n. 90/2014) della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009»;
- che secondo tale principio, quindi, si può sostenere che sono soggetti alle limitazioni di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 tutti i rapporti di lavoro/collaborazione diversi dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- l'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, ha espressamente escluso dal limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 48-bis del D.L.14/08/2020 n. 104 ha disposto che per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

RILEVATO che nell'anno 2019 non è stato sostenuto alcun costo per contratti di lavoro a tempo subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario;

RILEVATO altresì che il costo complessivo della spesa per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è risultata pari ad € 1.957,22;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 44 del 22 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si integrava il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, limitatamente all'annualità 2020, inserito nella sezione programmatica del DUP 2020/2022 e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva:

- l'assunzione tramite mobilità volontaria esterna ex art. 35 del D.Lgs. 165/2001 di un istruttore tecnico categoria C da collocare presso il Servizio Patrimonio e lavori Pubblici;
- la trasformazione da tempo parziale 32 ore a tempo pieno 36 ore di una figura professionale Operatore Amministrativo cat. B collocato presso l'Ufficio Protocollo;

- n. 46 del 30/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a rettificare la sopra citata deliberazione n. 44 del 22 aprile 2020, a seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 del DPCM 17 marzo 2020 " Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" , in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 33 del D.L. 34/2019;

- n. 88 del 28 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportava la seconda modifica al fabbisogno del personale 2020/2022, annualità 2020, ove si disponeva di:

- ricoprire il posto che si renderà vacante di operaio specializzato cat. B3 mediante assunzione di medesima figura professionale a tempo pieno e indeterminato con scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del servizio personale n. 448 del 12/09/2019;
- ricoprire il posto che si renderà vacante di istruttore amministrativo/contabile cat. C1 mediante mobilità interna con personale in servizio presso i servizi demografici;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- ricoprire conseguentemente il posto che si renderà vacante presso i servizi demografici con l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo cat. C attingendo da graduatorie esterne;
- ricoprire il posto di educatore asilo nido, con decorrenza 1° settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, mediante l'istituto del trasferimento temporaneo – ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001;

PRESO ATTO che con determinazione n. 591 del 26.11.2020, a seguito della costituzione con decorrenza 4 gennaio 2021 di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Unione dei Comuni della Val d'Enza ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs 267/2000, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Funzionario Direttivo Contabile incaricata della responsabilità dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Personale, se ne disponeva il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATO di conseguenza un urgente fabbisogno organizzativo nell'ambito dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Personale, stante l'imminente assenza della figura professionale sopra indicata dal 4 gennaio 2021;

RITENUTO conseguentemente necessario provvedere alla variazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022, annualità 2021 prevedendo l'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore Direttivo Contabile cat D presso l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Personale, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza gennaio 2021 e fino alla scadenza del mandato elettorale prevista per maggio 2021;

RAVVISATO altresì necessario avvalersi di personale a tempo determinato per esigenze straordinarie connesse esclusivamente ad eventuali sostituzioni di personale addetto all'asilo nido comunale al fine di non interrompere il servizio, in deroga all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), stante l'assenza di costi a medesimo titolo sostenuti nell'anno 2019 e l'esiguità della spesa sostenuta nell'anno 2009;

PRESO ATTO che l'applicazione delle norme introdotte dall'art. 33 del D.L. 34/2019 ed attuate dal DPCM 17 marzo 2020, ai fini della definizione delle capacità assunzionali, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, con circolare del 8/06/2020, si basa sul confronto del valore della spesa del personale e della media delle entrate correnti, i cui conteggi complessivi sono evidenziati nella tabella **allegato A**);

PRESO ATTO pertanto che la capacità assunzionale massima, per gli anni 2020/2022, al netto delle assunzioni già programmate e attuate nell'anno 2020 e comprensive delle facoltà assunzionali residue dei 5 anni precedenti risultano:



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Totale capacità assunzionale	280.027,92	328.360,31	364.609,61
Istruttore tecnico cat C	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Istruttore Amministrativo cat C	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Operaio specializzato cat B3	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capacità assunzionali residue	199.027,92	247.360,31	283.609,61

VERIFICATO il rispetto, per il triennio 2020/2022, dei valori fascia definiti dagli articoli 4 e 5 del DPCM 17 marzo 2020, come dalla tabella sotto riportata:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	1.322.877,31
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.750.957,82
DIFFERENZA	-428.080,51
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	1.341.590,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.750.957,82
DIFFERENZA	-409.367,82
SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	1.360.390,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.750.957,82
DIFFERENZA	-390.567,82

PRESO ALTRESI' ATTO che vengono rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/2006, come da prospetto allegato sotto la lettera C);

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione Contabile in ordine alla presente deliberazione e per quanto di competenza;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- ✓ n. 52 del 20.12.2019 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022;
- ✓ n. 53 del 20.12.2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il Dl.gs 267/2000

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Elena Stellati, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge,



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto sopra esposto e di provvedere pertanto ad integrare le proprie deliberazioni n. 46 del 30 aprile 2020 e n. 88 del 28/08/2020, esecutive ai sensi di legge, prevedendo per l'annualità 2021 l'assunzione a tempo come da prospetto allegato sotto la lettera B);
- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle evidenze riportate nella tabella sotto la lettera A), ove si evince che la capacità assunzionale massima, per gli anni 2020/2022, al netto delle assunzioni già programmate e attuate nell'anno 2020 e comprensive delle facoltà assunzionali residue dei 5 anni precedenti risultano:

UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Totale capacità assunzionale	280.027,92	328.360,31	364.609,61
Istruttore tecnico cat C	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Istruttore Amministrativo cat C	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Operaio specializzato cat B3	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capacità assunzionali residue	199.027,92	247.360,31	283.609,61

- 3) **DI DARE ATTO** che vengono rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/2006, come da prospetto allegato sotto la lettera C);
- 4) **DI DARE ATTO CHE** vengono rispettati, per il triennio 2020/2022, i valori fascia definiti dagli articoli 4 e 5 del DPCM 17 marzo 2020, come dalla tabella sotto riportata:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	1.322.877,31
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.750.957,82
DIFFERENZA	-428.080,51
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	1.341.590,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.750.957,82
DIFFERENZA	-409.367,82
SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	1.360.390,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.750.957,82
DIFFERENZA	-390.567,82

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di porre in atto le procedure di reclutamento ivi previste, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. , stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione degli atti conseguenti.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 - ANNUALITA'
2021 - TERZA INTEGRAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 27/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 - ANNUALITA'
2021 - TERZA INTEGRAZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 27/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 127

DEL 27/11/2020

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 -
ANNUALITA' 2021 - TERZA INTEGRAZIONE**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2020 al 19/12/2020

Busseto li 04/12/2020

L' addetto

MACCHIDANI STEFANIA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 127

DEL 27/11/2020

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 -
ANNUALITA' 2021 - TERZA INTEGRAZIONE**

Attestazione Esecutività

Il sottoscritto il Vice Segretario Comunale, Elena Stellati ,

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

X	Il 27/11/2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 TUEL)
X	e' divenuta esecutiva il 15/12/2020 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Busseto, li 28/12/2020

il Vice Segretario Generale

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2018		1.225.322,69	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	6.916.602,98	7.019.636,87	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	7.061.313,80		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	7.080.993,83		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019		510.500,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		18,82%	

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.225.322,69	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.750.957,82	
INCREMENTO MASSIMO	525.635,13	

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.208.309,88	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2020	17,00%	
INCREMENTO ANNUO	205.412,68	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	74.615,24	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020	280.027,92	
Spesa personale teorica raggiungibile	1.488.337,80	
Spesa max (media entrate 2017/2019 * 26,9%)	1.750.957,82	
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.208.309,88	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2021	21,00%	
INCREMENTO ANNUO	253.745,07	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	74.615,24	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021	328.360,31	
Spesa personale teorica raggiungibile	1.536.670,19	
Spesa max (media entrate 2017/2019 * 26,9%)	1.750.957,82	
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.208.309,88	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2020	24,00%	
INCREMENTO ANNUO	289.994,37	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	74.615,24	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2022	364.609,61	
Spesa personale teorica raggiungibile ridotta (1.572.919,49)	1.750.957,82	
Spesa max (media entrate 2017/2019 * 26,9%)	1.750.957,82	

Allegato C

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE - ART. 1 C. 557 L. 296/2006 E ART. 14 C. 9 D.L. 78/2010 - TRIENNIO 2019/2021			
	Previsioni bilancio 2020	Previsioni bilancio 2021	Previsioni bilancio 2022
SPESE MACROAGGREGATO 01	1.322.877,31	1.342.390,00	1.360.390,00
SPESE MACROAGGREGATO 10 FPV	96.150,00	86.150,00	86.150,00
IRAP	70.896,30	69.180,00	69.180,00
Altre spese:			
Costo reintegro personale part-time originariamente assunto a tempo pieno	23.804,49	23.804,49	23.804,49
personale comandato	11.500,00	18.000,00	
Totale spesa personale (A)*	1.501.423,61	1.539.524,49	1.539.524,49
Componenti escluse(B)**	184.095,15	176.475,15	176.475,15
Componenti assogettate al limite di spesa ex art. 1 c. 557 L. 296/2006 (A-B)	1.317.328,46	1.363.049,34	1.363.049,34
Totale spesa corrente (C)***	6.831.055,60	6.363.320,00	6.380.880,00
Incidenza spesa del personale su spesa corrente ex art. 14 c. 9 D.L. 78/2010 (A/C)	19,28	24,19	24,13
MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013	1.458.711,78		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI e stampato il giorno 07/01/2021 da Macchidani Stefania.



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA



Integrazione al piano triennale dei fabbisogni del personale e del piano delle assunzioni del triennio 2020-2022 – annualità 2021

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Busseto

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi.
- che ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs.165/2001, così come modificato da ultimo dal D.Lgs.n.75/2017, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni definendo la dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base agli indirizzi di cui all'art. 6-ter. In base al comma 6 del medesimo articolo si stabilisce che gli enti che non adeguano non possono assumere personale;
- che l'art. 22, comma 1 del D.Lgs n.75/2017, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione del personale di cui all'art 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. 75/2017, sono adottate entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6 del D.Lgs.165/2001 si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- che l'art. 6 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dal D.L.75/2012 ha modificato il concetto di "dotazione organica" inteso come "base rigida e vincolante per la programmazione del fabbisogno" intendendo il piano come strumento di programmazione flessibile e rimodulabile in base alle esigenze di gestione delle risorse umane;
- che il DPCM del 17.03.2020 pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006 adottato ai sensi del comma 2 del D.L. 30/04/2019, n. 34;

- che si rende necessario rivedere la programmazione del Fabbisogno Triennale e del relativo piano di assunzioni 2020/2022 – annualità 2021 – a seguito della costituzione con decorrenza 4 gennaio 2021 di un rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 comma del D.Lgs. 267/2000 della responsabile del Settore economico – finanziario cat. D3_D5;

Preso atto che con la proposta di Deliberazione della Giunta in oggetto l'Ente intende avvalersi, a decorrere dal mese di gennaio 2021 di un Istruttore direttivo cat. D da assumere a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, previsto per maggio 2021;

Esaminata la normativa vigente in materia di personale ed in particolare:

- il comma 557-quater come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90-2014 convertito con Legge n. 114-2014 (c.d. Decreto PA) che dispone che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- il DPCM del 17.03.2020 pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* dove sono individuati i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, d.l. 34/2019. Il decreto individua altresì le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
- Preso atto che il rapporto calcolato tra spese del personale e Media delle Entrate correnti pari a 18,82% a fronte di un valore soglia del 26,90%, ed i relativi calcoli connessi con il rispetto dei nuovi limiti assunzionali;

Dato atto che l'Ente sulla base delle certificazioni rilasciate dal responsabile finanziario:

- ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica;
- ha rispettato i vincoli in materia di personale imposti dalla normativa vigente;

Tutto ciò premesso,

il Revisore Unico

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione all'oggetto "**Integrazione al piano triennale dei fabbisogni del personale e del piano delle assunzioni del triennio 2020-2022 – annualità 2021**"

Busseto, 26 novembre 2020

Il Revisore Unico

Dott. Paolo Orsatti



PIANO ASSUNZIONALE 2020-2022

CESSAZIONI 2021

	Profilo e categoria	Area	Data cessazione	Spesa annua	Cessazione
1	Funzionario Direttivo Contabile Cat. D3-D5	Finanziario	04/01/2021	42.500,00	Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.Lgs. 267/2000

ASSUNZIONI 2021

	Profilo e categoria	Area	Data prevista assunzione	Spesa annua	Modalità di reclutamento
1	Istruttore Direttivo contabile Cat. D	Finanziario	Gennaio	34.000,00	Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000